

I RELATORI

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo

CAPO I

Disposizioni per la tutela della ludopatia

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La presente legge introduce misure in materia di gioco d'azzardo, per la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia, quale patologia definita dai successivi articoli 2 e 3, per la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili, sul divieto della pubblicità, sul contrasto dell'evasione fiscale, del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche mediante il rafforzamento della trasparenza dei flussi finanziari in tale settore e tramite più efficaci disposizioni organizzative e sanzionatorie.

Art. 2

(Definizioni)

1. Sono considerati affetti da ludopatia i soggetti che presentano dipendenze comportamentali e disturbi derivanti da gioco d'azzardo patologico. Ai fini della presente legge per dipendenza comportamentale patologica da gioco, si intende lo stato di dipendenza abituale da attività di gioco d'azzardo dalle proprietà gratificanti, che inducono i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da arrecare un grave deterioramento del funzionamento psicosociale, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

Art. 3

(Livelli essenziali di assistenza per la cura della ludopatia e certificazione diagnostica della dipendenza da gioco d'azzardo patologico)

1. I disturbi e le complicanze derivanti da gioco d'azzardo, riconducibili alla patologia specifica della ludopatia, sono inseriti nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Allo scopo di finanziare i programmi di cura e riabilitazione dei soggetti dipendenti da ludopatia il Fondo sanitario nazionale e il Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, sono incrementati con le entrate ricavate dalle somme derivanti dal successivo articolo 4.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.
4. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico è emessa dai presidi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale (DSM), in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD), i quali assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socio assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico consente l'assistenza scolastica e, altresì, dà diritto a:
 - a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;
 - b) l'immediato accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della suddetta patologia;
 - c) l'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presidi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

Art. 4

(Incremento di risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da ludopatia da destinare al Fondo sanitario nazionale e al Fondo per le politiche sociali)

1. Sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco SLOT, VTL di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con riferimento al settore dei giochi pubblici di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Con decreto

dirigenziale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AAMS emana le conseguenti norme di attuazione.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 3 dell'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, nonché le somme acquisite ai sensi del comma 1 del presente articolo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate ad incrementare il Fondo nazionale sanitario e il Fondo per le politiche sociali, allo scopo di incrementare le risorse finalizzate alla cura della ludopatia, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5

(Osservatorio Nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e campagne informative)

1. Al fine di arginare la crescita di forme compulsive e complicità patologiche derivanti dal gioco d'azzardo, con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, presso il Ministero della Salute, l'Osservatorio Nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e ludopatia.

2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati al gioco eccessivo, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e al conseguente indebitamento delle famiglie.

3. L'Osservatorio redige annualmente un Rapporto sull'attività svolta, con facoltà di indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio nazionale.

4. L'Osservatorio può promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti maggiormente vulnerabili; le campagne informative hanno lo scopo di informare il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi, circa le reali possibilità di vincita e di perdita e i gravi rischi derivanti dal gioco d'azzardo.

5. L'Osservatorio predispone ogni anno un Rapporto sulla evoluzione del comparto giochi relativamente alle tendenze predominanti od emergenti a livello europeo e nazionale, per una valutazione sul complesso dell'offerta di giochi, e riguardo alla uniformità dei criteri di prelievo fiscale applicati nei diversi ambiti. Il Rapporto elaborato in stretto raccordo con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), e coinvolgendo per quanto di competenza anche i concessionari e i soggetti gestori, deve indicare le iniziative e i programmi, da attuare anche in sede normativa, per la tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti maggiormente vulnerabili.

Art. 6

(Misure di contrasto e azioni positive a tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)

1. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.

Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le sanzioni amministrative previste nel secondo e terzo periodo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'AAMS che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

b) i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Al fine di rafforzare l'effettività del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministero dell'economia-Amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un proprio decreto, al fine di rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line, di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria regionale o codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di messaggi deterrenti richiamanti le opportune avvertenze contro la dipendenza da gioco.

4. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare obbligatoriamente avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili alla patologia specifica della ludopatia. Le avvertenze sono indicate a stampa, in lingua italiana, sulla superficie più visibile di ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie. Le avvertenze prescritte dal presente articolo sono stampate in modo inamovibile ed indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco o essere apposte su ciascuno di essi mediante etichette adesive, purché inamovibili, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini, nè a seguito dell'attivazione del gioco. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le diciture, le

caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

5. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

CAPO II

Disposizioni recanti sanzioni amministrative e penali in materia di gioco

Art. 7

(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - *(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)*. – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall'AAMS è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.

4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'AAMS, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di

cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'AAMS. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'AAMS con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5000 euro.

Art. 8

(Divieto di gioco presso operatori non abilitati)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque partecipa a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'AAMS è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100 a 1000 euro.

2. Se la partecipazione avviene attraverso *internet*, reti telematiche o di telecomunicazione, non autorizzati dall'AAMS la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

Art. 9

(Divieti di pubblicità in favore di operatori di gioco non autorizzati e pubblicità ingannevole)

Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 100.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'AAMS. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.

È altresì vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma, volta a favorire l'accesso al gioco d'azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 per ogni violazione del divieto.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 110 del TULPS in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro;

b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera b) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a *led* luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

e) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a *led* luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e

con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

f) nel caso di violazione di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell'arco di un triennio è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall'elenco, la cancellazione dall'elenco ha carattere definitivo e per i titolari di concessione la stessa è revocata;

g) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

Art. 11

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco)

1. Al decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici).– Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 50.000 per anno.».

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti e alle società concessionarie, esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete Sogei, ai fini della trasmissione dati all'AAMS e dell'applicazione del prelievo erariale unico (PREU), di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e all'articolo 39, commi 12 e 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»

CAPO III

Disposizioni in materia di concessioni di giochi

Art. 12

(Requisiti per la partecipazione a gare e per l'ottenimento del rilascio e del rinnovo di concessioni in materia di giochi)

1. I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche *on line*, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera *b*), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nel medesimo comma 3, lettera *b*), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, nonché alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenere il rilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, i soggetti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero residenti o localizzati in Stati e territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del predetto testo unico. Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti.

5. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai *trust* e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio.

Art. 13

(Revisione delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici)

1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:

a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, quelli di cui all'articolo 24, commi 25 e 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;

b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.

Art. 14

(Concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati aventi regimi fiscali privilegiati)

1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

2. All'articolo 1, comma 78, lettera a) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole «Spazio economico europeo,», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,».

Art. 15

(Commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di giochi)

1. Fermo restando il decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera a), numeri 4) e 5), lettera b), numeri 4), 9), 10.1) e 20) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con provvedimento dell'AAMS sono istituite commissioni per:

a) la stesura dei documenti di gara ai fini del rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;

b) la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito albo in cui sono iscritti soggetti, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri, dirigenti della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le disposizioni di attuazione per l'istituzione, la formazione e la tenuta dell'albo e sono stabiliti i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni, secondo criteri di rotazione. Gli oneri relativi all'attività delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico dell'AAMS. Al fine di consentire la costituzione delle predette commissioni e di stipulare le convenzioni non onerose di cui all'articolo 1, comma 80, della citata legge n. 220 del 2010, il controllo dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b), numeri 4), 8) e 10.1), della stessa n. 220 del 2010, si effettua a partire dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012.

Art. 16

(Norme per il contrasto della fittizia intestazione di soggetti operanti nel settore dei giochi)

1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

CAPO IV

Disposizioni in materia di riciclaggio

Art. 17

(Disposizioni in materia di riciclaggio)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, sono apportate al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 24 del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 - recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla fine del periodo, le parole "2000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

al comma 4, primo periodo, le parole "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro".

all'articolo 55, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell'indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall'articolo 24»;

c) all'articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS»;

d) all'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS»;

e) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. - *(Reiterazione di violazioni)* - 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre mesi, anche nell'ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».

Art. 18

(Tracciabilità dei flussi finanziari in materia di scommesse)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi,

anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere devono essere registrati sui conti correnti di cui al comma 1.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra il 5 e il 20 per cento delle somme non transitate sui conti correnti di cui al comma 1. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, associazione o ente collettivo. Nei casi di cui al precedente periodo il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 19

(Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali)

1. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a bloccare i trasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'AAMS.

2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 300.000 a euro 1.500.000 per ciascuna violazione accertata.

3. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'AAMS sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione

Art. 20

(Istituzione di un registro di scommesse e concorsi pronostici)

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di

qualsiasi genere deve annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1 ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. La sanzione è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a euro 50.000.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale dell'AAMS competente.

Art. 21

(Norme sui controlli economici e finanziari nei confronti di soggetti)

1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'AAMS si avvale:

a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;

b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.